

Roma, 12 novembre 2001

CIRCOLARE

Prot. 2298/01

Alle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali

Alla Federazione Italiana delle Bcc – Cra

Alle Federazioni Locali

Agli Enti aderenti

Agli Iscritti

Loro Sedi

oggetto: *Modifica Statutaria/Informativa*

Si porta a conoscenza che la Commissione Amministratrice del Fondo, nell'ultima riunione ha ritenuto opportuno, in forza dell'art. 3, comma 3 dello Statuto, deliberare e modificare l'art. 8, 2° comma dello Statuto, per adeguarlo alle vigenti disposizioni di legge.

Infatti, con la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, introdotta dal d.lgs. 47/2000, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2001, sono state apportate delle grosse novità in ordine al regime di deducibilità dei contributi versati dai lavoratori dipendenti alle forme pensionistiche complementari (fondi pensione).

In particolare è stato previsto l'incremento della deducibilità dei contributi complessivamente versati (dal datore di lavoro e dal lavoratore) fino ad un importo massimo del 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a 10 milioni di lire. Per i vecchi iscritti, sino al 2005, l'importo massimo deducibile, fermo comunque il tetto del 12 per cento, è quello versato nel 1999.

Per i redditi da lavoro dipendente poi la nuova lett. e-bis) dell'art. 10 del TUIR, la predetta deduzione è rimasta subordinata alla destinazione ad un fondo pensione di un importo della quota di

TFR almeno pari alla metà dei contributi versati (vincolo questo non applicabile nei confronti dei cc.dd. "vecchi iscritti").

La riqualificazione fiscale pertanto del contributo del datore di lavoro (lett. e-bis) dell'art. 10 TUIR da importo che non costituisce reddito ad onere deducibile implica che le eventuali contribuzioni del datore di lavoro versati in eccedenza rispetto ai limiti, mentre restano sempre deducibili in capo al datore di lavoro, concorrono alla formazione del reddito imponibile nei confronti del lavoratore.

Come si ricorderà, invece, con il previgente regime (art. 13, comma 2, d.lgs. 124/93 norma oggi abrogata), il lavoratore dipendente nuovo iscritto beneficiava della deducibilità dei contributi, a fronte della destinazione di quota di TFR (2%, misura individuata con l'accordo del 18.12.1996) pari all'ammontare del contributo versato dal medesimo (2% fino ad un massimo di 2.500.000).

I contributi del datore di lavoro, invece, non costituivano reddito di lavoro dipendente ed erano deducibili del reddito d'impresa nei limiti sopra indicati.

In considerazione delle sopra esposte ragioni, la Commissione Amministratrice al fine di poter riconoscere agli iscritti aderenti successivamente al 28.04.93 (nuovi iscritti) non di prima occupazione i benefici fiscali derivanti dalla nuova normativa, ha deliberato la modifica dell'art. 8, 2° comma, lett. a) dello Statuto, nel modo seguente:

“a) con decorrenza dal 1/1/2001, per i prestatori di lavoro subordinato iscritti al Fondo Pensione successivamente al 28/4/1993 non di prima occupazione, una quota pari al 50% dei contributi complessivamente versati; “

Contemporaneamente la Commissione Amministratrice ha disposto la trasmissione di detta proposta di modifica all'Organo di Vigilanza sui Fondi Pensione per l'avvio dell'esame di approvazione.

In attesa del provvedimento di autorizzazione che renda la norma operativa, di cui Vi daremo comunicazione, Vi invitiamo nel frattempo ad attivarVi per i conseguenti adempimenti.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si inviano cordiali saluti

Fondo Pensione Nazionale